



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Riconoscimento dell'anzianità maturata a tempo determinato del personale assunto a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2016 in ottemperanza dell'art. 84 del CCNL in riferimento al periodo di applicazione dello stesso (biennio 2016-2018) e avvio della ricognizione delle posizioni ancora pendenti per il periodo ricompreso nel seguente arco temporale – dal 01.01.2011 al 31.12.2015 – e delle ulteriori posizioni che, antecedentemente alla data del 01.01.2011, abbiamo formalmente interrotto i termini di prescrizione in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 novembre 2020, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 265/2020 – Verb. 420

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTA la Legge 70 del 20/3/75 concernente le “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca relativo agli anni 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 ed in particolare l'art. 84 del suddetto CCNL, a mente del quale “in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali”;

PRESO ATTO che, a far data dalla data di sottoscrizione del suddetto CCNL, il CNR già riconosce, in caso di assunzione a tempo indeterminato, l'anzianità giuridica pre-ruolo ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali dei profili di ricercatore e tecnologo;



CONSIDERATO che permane, avuto riferimento alle immissioni in ruolo realizzate in epoca antecedente alla data del 19 aprile 2018, un contenzioso giudiziale e stragiudiziale per il riconoscimento dell'anzianità a tempo determinato;

RICHIAMATI, come motivazioni del presente atto deliberativo, i seguenti orientamenti giurisprudenziali:

- **Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999** (1999/70/CE) e, in particolare, *il punto 4 della medesima clausola, che evidenzia: "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive;*
- **Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999** secondo la quale *"per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*;
- L'interpretare della Direttiva 1999/70/CE della Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche *"ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico;*
- La sentenza n. 4. 7.2006, C-212/04 (Adeneler e altre), trattandosi di *"norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza"* che devono trovare applicazione a *"tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro"*;
- Corte di Giustizia UE ha poi precisato che cosa debba intendersi per **"condizioni di impiego"** ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) *"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"*;
- Gli orientamenti giurisprudenziali posti in essere dalla Suprema Corte di Cassazione - in applicazione dei sopra citati principi comunitari di non discriminazione di cui ai punti 1 e 4 della Clausola 4 dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva CE 1999/70 - **ha in più occasioni condannato il CNR al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato,** oltre al pagamento delle differenze retributive, nonché alla refusione delle spese processuali (nonché in molti casi anche al pagamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 introdotto appositamente dal legislatore con finalità deflattiva e sanzionaria dei



contenziosi ritenuti manifestamente inammissibili e/o infondati);

- le pronunce e le conseguenti interpretazioni autentiche della Corte di Cassazione n. 27950/2017, n. 7112/2018, n. 6146/2019 e, da ultimo delle sentenze nn. 15231 e 15232/2020, che - nel rigettare i ricorsi proposti dal CNR in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata con rapporti a termine - hanno statuito che:
 - i) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. sentenza sopra citate Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
 - ii) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui in materia di retribuzioni "non si può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
 - iii) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
 - iv) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e 4 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

RAVVISATA la necessità di provvedere all'adozione di una deliberazione in merito al riconoscimento dell'anzianità maturata a tempo determinato del personale assunto a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2016 in ottemperanza dell'art. 84 del CCNL in riferimento al periodo di applicazione dello stesso (biennio 2016-2018) e la conseguente necessità di dare avvio di un'apposita ricognizione delle posizioni ancora pendenti;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Umane della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione



Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0070245 del 6 novembre 2020;

VISTA la nota integrativa predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Umane della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0072222 del 13 novembre 2020;

DELIBERA

a) di autorizzare il riconoscimento dell'anzianità maturata a tempo determinato del personale assunto a tempo indeterminato a far data dal 1.1.2016 in ottemperanza dell'art. 84 del CCNL in riferimento al periodo di applicazione dello stesso (biennio 2016-2018) per un numero di unità di personale interessato pari a 109, il cui costo complessivo ammonta (2016/2020) ad euro 1.396.820,00 così ripartiti:

- a. Capitolo 11002 – “Stipendi e assegni fissi per il personale a T.I.” euro 1.055.000,00;
- b. Capitolo 11028 – “Contributi obbligatori per il personale a T.I.” euro 252.145,00;
- c. Capitolo 12002 – “IRAP a carico ente su emolumenti personale a T.I.” euro 89.675,00;

b) di incaricare il Direttore Generale, con il supporto degli Uffici competenti dell'Amministrazione, ad avviare un'apposita ricognizione delle posizioni ancora pendenti per il periodo ricompreso nel seguente arco temporale – dal 01.01.2011 al 31.12.2015 – e di censire le posizioni che antecedentemente alla data del 01.01.2011 abbiamo formalmente interrotto i termini di prescrizione in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio;

c) di incaricare, nel contempo, sempre il Direttore Generale dell'Ente a promuovere l'acquisizione di un apposito parere all'Avvocatura Generale dello Stato circa la opportunità di risoluzione in via stragiudiziale del contenzioso ancora pendente a partire dal 01.01.2011 al 31.12.2015 e residuale rispetto al precedente punto a);

d) di incaricare il Direttore Generale dell'Ente a riferire al Consiglio di Amministrazione in merito agli esiti dei punti b) e c) della presente deliberazione per le valutazioni del caso da adottarsi mediante apposita e successiva deliberazione del Consiglio medesimo.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone